



ACCORDO QUADRO

Tra

Il **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**, (di seguito denominata Università), con sede legale in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 85, codice fiscale 96003410766; nella persona della Prof.ssa Aurelia Sole, nata a Cosenza il dì 11 febbraio 1957, Rettrice pro-tempore e legale rappresentante, tale nominata con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 30 settembre 2014 prot. 755, a tanto autorizzata ai sensi del vigente Statuto dell'Università;

e

la **FONDAZIONE ABACUS – Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione** (di seguito denominata "Abacus"), C.F e P. IVA n. 01601630765, con sede in Potenza, via Pienza n.36, in persona del dott. Rosario Palese, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Fondazione,

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”)

PREMESSO CHE

Il CNR

- è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il **CNR** svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del **CNR**, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del **CNR** realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il **CNR** per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del **CNR**, emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot. n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

L'Università degli Studi della Basilicata

- è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione;
- ha, per fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove;
- per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazione nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze;
- si prefigge lo scopo di valorizzare le proprie attività di ricerca e la propria capacità di innovazione, mediante collaborazioni con soggetti esterni;

La Fondazione Abacus – Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione

- ente scientifico indipendente, nasce nel 2004 come sede regionale (Eurispes Basilicata) di uno dei più importanti Istituti di ricerca italiani. Dall'agosto 2010 l'istituto ha cambiato ragione sociale e forma giuridica, trasformandosi in **Fondazione Abacus – Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione**.

La Fondazione è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza con numero di repertorio economico amministrativo (REA) PZ 125945, ed ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica nel 2011 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Potenza al numero 195. L'Istituto realizza studi e ricerche per conto di Imprese, Enti pubblici e privati, di Istituzioni nazionali ed internazionali. Nello stesso tempo, promuove e finanzia autonomamente indagini su temi di grande interesse sociale, attività culturali, borse di studi, iniziative editoriali, proponendosi come centro autonomo di informazione ed orientamento dell'opinione Pubblica e delle grandi aree decisionali che operano nel nostro Paese.

La **Fondazione Abacus** opera attraverso gruppi specialistici interni di lavoro costituiti di volta in volta. Integra poi i propri quadri con esperti esterni scelti per la riconosciuta competenza nei rispettivi settori e per la accertata affinità di metodologia e la disponibilità al lavoro interdisciplinare.

Nel perseguire questi suoi obiettivi la **Fondazione Abacus** è particolarmente avvantaggiata dalla propria composizione: al suo interno confluiscono infatti più «culture» di diverso orientamento che si ricompongono in un'unità omogenea ed originale. Accade così che ricercatori interni ed esperti esterni (sociologi, psicologi, politologi, economisti, statistici, esperti di marketing e comunicazione ed esperti delle problematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile) lavorino insieme per l'individuazione di soluzioni adeguate, realistiche ed omogenee al tessuto in cui devono essere applicate.

AREE DI INTERVENTO

L'attività dell'Istituto si articola per le seguenti grandi aree di intervento:

- Iniziativa e documentazione politica e legislativa.
- Attività di relazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti locali, gli operatori politici.
- Studi e ricerche economiche e sociali, ricerche industriali e di mercato.
- Studi e ricerche sull'immagine, le comunicazioni di massa e i mass-media.
- Ricerche finalizzate relative alla attività artistica e socio-culturale.
- Problematica sindacale degli organismi di massa.
- Formazione professionale, assegnazione di borse di studio, assistenza ed assistenza sociale.

ACCREDITAMENTI

- Organismo di ricerca europeo (qualified as ECC/2006/C323/01)

- Ente iscritto all'Anagrafe delle ricerche tenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot n.347/21614 del 25/09/2014)
- Ente membro della Rete Italiana della "Fondazione Anna Lindh" (Ente intergovernativo per la cooperazione e lo sviluppo dell'area Euro-mediterranea)
- Ente iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n.25064 per le attività di "Editoria"
- Ente accreditato presso l'Albo delle Agenzie per il lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ex art 4 D.Lgs. 10 settembre 2006 n. 276 nelle Sezioni: Sezione 3: Intermediazione (Autorizzato ope legis)
- Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Basilicata ai sensi del regolamento approvato con DGR 2587/2002 pubblicato sul BUR n. 6 del 22/1/2003 per attività di orientamento e formazione professionale nelle seguenti tipologie formative: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua.
- Ente abilitato come Examination Centre LCCI per l'insegnamento della lingua inglese con codice accreditamento: ITAL1020
- Ente accreditato presso il fondo interprofessionale Fon.Ter., con num. di Accr. 412
- Ente accreditato presso il fondo interprofessionale FONDARTIGIANATO
- Ente accreditato presso il fondo interprofessionale FONDITALIA
- Ente accreditato presso il fondo interprofessionale FONDO For.TE
- Ente accreditato presso il fondo interprofessionale FONDO PROFESSIONI con num. di accr. 59/14
- Ente accreditato presso il fondo interprofessionale Forma.Temp
- Ente accreditato presso il fondo interprofessionale FondoPMI
- MEC CENTER® per l'erogazione di Corsi di Formazione in aula sui programmi IC3, Microsoft Office Specialist, Microsoft Certified Application Specialist, Adobe Certified Associate, ICHEALTH e ICDAC.

CONSIDERATO CHE

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo Quadro;
- rafforzare la sinergia creatasi tra il CNR, l'Università degli Studi della Basilicata e la Fondazione ABACUS, sfruttando le competenze scientifiche e tecniche delle Parti;
- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica

riguardanti le tematiche di interesse per i tre Enti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale, cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni Operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2
(Finalità)

Le Parti, nel rispetto dei propri compiti e funzioni attribuite per legge o per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi congiunti di ricerca, innovazione e formazione, istituzione di osservatori con altri Enti/Università e altre iniziative comuni, nel campo delle discipline legate allo sviluppo sociale, economico e ambientale, al fine di sviluppare attività di ricerca nell'alveo delle seguenti discipline:

- Agricoltura sociale
- Ambiente ed energia
- Cambiamenti climatici e migrazioni
- Comunicazione sociale
- Crisis management
- Economia circolare / Economia civile
- Giornalismo ambientale
- Terzo settore e Impresa sociale
- Scienze del Clima e Meteorologia
- Scienze della mediazione (civile, familiare, interculturale, penale, restorative justice e sociale)
- sviluppo locale
- sviluppo sostenibile.

Le modalità e le forme di collaborazione per il raggiungimento di specifici obiettivi all'interno di queste aree disciplinari saranno regolate attraverso la stipula di singole convenzioni operative, di volta in volta adottate, nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione e incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o anche in partnership con altri soggetti.

Art. 3 *(Tipologia delle azioni programmatiche)*

I programmi e le iniziative congiunte poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte sui temi di interesse comune di cui all'Art. 2;
- 2) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, attività didattiche, e attività di divulgazione scientifica e tecnologica anche in collaborazione con Università ed altri enti di ricerca;
- 3) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;
- 4) lo scambio di personale tra le Parti, nelle modalità consentite dalla legge, al fine intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte.

Nell'ambito di tali programmi ed iniziative congiunte, potrà essere prevista la condivisione di spazi e attrezzature scientifiche, il cui utilizzo dovrà essere regolamentato all'interno delle singole convenzioni operative.

Art. 4 *(Convenzioni Operative)*

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi "Progetti") attraverso la stipula di Convenzioni Operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro.

Le Convenzioni Operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolta nel Progetto;
- i referenti scientifici per ciascuna Parte nel progetto specifico;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;

- la ripartizione tra i tre Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei tre Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la riservatezza da adottare nell'uso delle informazioni confidenziali;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

Art. 5 ***(Comitato d'Indirizzo)***

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da nove membri:

- il Presidente del CNR o suo delegato
- La Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata o suo delegato;
- il Presidente della Fondazione ABACUS o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente del CNR, due componenti nominati dalla Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata e due nominati dal Presidente della Fondazione ABACUS.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'Università degli Studi della Basilicata e/o dipendenti della Fondazione ABACUS, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione alle altre.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, che viene inviata a ciascuna delle Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 6 ***(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)***

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre

Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

Art. 7

(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 8.

(Riservatezza)

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il Know-How, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, ciascuna Parte si obbliga per sé e per il proprio personale dipendente, nonché per i propri collaboratori a qualsiasi titolo, clienti e fornitori, a:

- a) far uso delle Informazioni Riservate esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) non rendere note a Terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni Riservate;
- c) conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni Riservate, limitando i soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse; tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza previsti;
- d) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, se non nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività da eseguire;

- e) restituire alla Parte proprietaria ovvero distruggere tutte le copie, duplicazioni, riproduzioni o registrazioni (in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo) delle Informazioni Riservate al termine dell'utilizzo e comunque al termine dell'esecuzione delle attività.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo Quadro e per ulteriori 3 (tre) anni o fino a che le Informazioni Riservate diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione della Parte proprietaria.

Art. 9. ***(Proprietà Intellettuale)***

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

I risultati prodotti in relazione all'espletamento delle attività di Progetto saranno regolati secondo le regole che saranno fissate all'interno delle singole Convenzioni Operative di cui al precedente art. 4.

Art. 10 ***(Trattamento dei dati personali)***

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 ***(Decorrenza dell'Accordo Quadro)***

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi alle altre Parti contraenti a mezzo di raccomandata a/r e/o Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 12
(Modifiche)

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 13
(Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 14
(Nullità parziale)

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 15
(Cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art.16
(Spese ed oneri)

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, spazi, attrezzature scientifiche, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

Art. 17
(Controversie)

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 18
(Registrazione e imposta di bollo)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

E' altresì soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I – Allegato A del D.P.R. 642/72, che verrà assolta dalla Fondazione Abacus – Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione, avendone proposto la sottoscrizione.

L' Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.

Art.19
(Dichiarazioni della Parti)

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trova applicazione l'articolo 1341 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

per
L'Università degli Studi della Basilicata

LA RETTRICE

per il
Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

per la
Fondazione Abacus

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Aurelia SOLE)

(Prof. Massimo INGUSCIO)

(Dr. Rosario PALESE)